

SENT.N. 149/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 79445/PC del registro di

Segreteria promosso XX, nato a omissis il

omissis residente a via omissis omissis,

rappresentato e difeso da se

medesimo;

Contro il Ministero della Giustizia, -Dipartimento

Amministrazione Penitenziaria

Avverso il D.M.n.02799/2019

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Uditi alla udienza pubblica del 10 aprile 2024, con

l'assistenza del segretario dott.Sara Dima, il

relatore cons. Anna Bombino, è presente il sig. Panetta

Alberto per il DAP; non comparso il ricorrente;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente ha prestato servizio come agente di

polizia penitenziaria dal 1985 al 2017, da cui è cessato, il 12.4.2017, per inidoneità al servizio, per l'infermità cardiaca "Cardiopatía ipertensiva con ischemia settale basale post IMA" (Decreto 07665/S). Con verbale assunto nell'adunanza 1683 dell'8.2.2019, il CVCS n.28355/2018, ha espresso parere negativo in ordine alla sussistenza del nesso causale della patologia cardiaca e il servizio prestato dall'interessato.

Con decreto 2799/2019 del 20 novembre 2019, l'Amministrazione ha quindi respinto la domanda dell'interessato del 16.9.2016 volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità per tardività della medesima.

Con l'odierno ricorso, presentato personalmente, l'interessato ha chiesto quindi l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità cardiaca, per la concessione della pensione privilegiata, attese le gravose condizioni di lavoro svolte all'interno della struttura penitenziaria, producendo varia documentazione sanitaria.

Con ordinanze n. 45/23 e 129/23 venivano disposti adempimenti istruttori in ordine all'instaurando

contraddittorio tra le parti ed acquisito il

fascicolo amministrativo dell'interessato.

Con memoria del 26.3.2024 si è costituito in giudizio

il Ministero della Giustizia ed eccepito e dedotto:

-il difetto di giurisdizione di questo giudice in

relazione alla domanda del 16.9.2016 volta al

riconoscimento della dipendenza da c.s.

dell'infermità cardiaca ai fini dell'E.I. , materia

sottratta alla competenza del giudice contabile,

rilevando che, diversamente da quanto dedotto

nell'odierno ricorso, il ricorrente non ha formulato

in via amministrativa alcuna domanda di pensione

privilegiata ai sensi dell'art. 67 del DPR 1092/73;

in ogni caso, tale domanda doveva essere presentata

all'INPS;

-l'inammissibilità del ricorso ex art. 153 c. 1 lett.

B del d. lgs 174/16 per mancanza della previa domanda

amministrativa di analogo contenuto;

-infondatezza nel merito.

Alla udienza del 10 aprile 2014, nella assenza delle

parti, la causa è passata in decisione con lettura

del dispositivo depositato in segreteria.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la pretesa del
ricorrente, ex agente di polizia penitenziaria, in
congedo per infermità (12.4.2017), al riconoscimento
della dipendenza da c.s. della infermità “Cardiopatìa
ipertensiva con ischemia settale basale post IMA”,
quale presupposto per ottenere la pensione
privilegiata.

2. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di
inammissibilità del ricorso per mancanza della
domanda amministrativa di pensione privilegiata
avanzata dall'Amministrazione resistente, in quanto
la stessa Corte di cassazione ha comunque statuito
che spetta al Giudice contabile verificare, ai fini
dell'ammissibilità della domanda, l'esistenza di un
interesse sostanziale al trattamento pensionistico e
il rispetto delle condizioni di ammissibilità
previste dallo specifico regime processuale del
giudizio pensionistico dinanzi a questa Corte dei
conti.

3. L'odierno ricorrente alla data del deposito del
ricorso (6.6.2022) risulta essere già in pensione per
inidoneità al servizio d'istituto, giusto decreto n.
07665/S del 12.4.2017.

Dagli atti è emerso in modo incontestato che il

ricorrente non ha presentato alcuna domanda amministrativa di pensione privilegiata, non in servizio essendo provato che la domanda del 16.9.2016, esitata peraltro con l'avversato decreto 2799/2019, era rivolta ad ottenere l'equo indennizzo, previo accertamento della dipendenza causale tra le medesima infermità cardiaca, insorta nel 2015, e il servizio prestato presso la Polizia Penitenziaria.

Il Comitato di verifica con parere nell'Adunanza 1683 dell'8.2.2019 ha escluso il nesso di dipendenza causale tra la patologia e l'attività lavorativa.

Detto parere è stato recepito nel decreto 2799/2019, oggetto dell'odierno gravame.

Va quindi accolta l'eccezione dell'Amministrazione di carenza di giurisdizione di questa Corte in merito alla pretesa del ricorrente atteso che il provvedimento impugnato concerne la domanda del 16.9.2016 avente ad oggetto il diritto al riconoscimento all'equo indennizzo per la medesima infermità che ha determinato la inidoneità al servizio del dipendente.

Dall'altra, va considerato che agli atti non risulta alcuna domanda dell'interessato per ottenere la pensione di privilegio per la medesima infermità se

non l'odierno ricorso che- come chiarito- ha ad oggetto il suddetto decreto 2799/2019 conclusivo del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità cardiaca per l'ottenimento dell'E.I., sottratto alla giurisdizione contabile. Nè può essere presa in considerazione la domanda di pensione privilegiata diretta all'INPS, non evocato in giudizio, di cui si disconosce l'esito.

4.Ciò posto, occorre rilevare che per la fattispecie in esame trova applicazione l'art. 167 comma 2 del T.U. che prevede per il soggetto cessato dal servizio la presentazione della domanda amministrativa di pensione privilegiata all'ex Amministrazione datoriale che è chiamata a pronunciarsi su tutti i presupposti previsti dalla legge.

E' palese che il ricorso va ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 167, c 2 DPR 1092/73 e dell'art. 153 c.3 lett. B) D. lgs 174/2016 a norma del quale i ricorsi sono inammissibili quando "si propongono domande sulla quali non si sia proceduto in via amministrativa".

La mancanza della previa domanda amministrativa appare preclusiva al riconoscimento, direttamente in

via giudiziale, della causa di servizio per le
infermità lamentate ai fini della pensione
privilegiata. Tale affermazione non appare superata
dalla recente sentenza 12/23/QM/ delle SS.RR. alla
quale è stata deferita la seguente questione :”se sia
o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153, c. 1 lett.

B) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con
cui l’interessato, a fronte del diniego del
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede
amministrativa, domandi in sede giudiziale, il
positivo accertamento di tale dipendenza in funzione
del futuro trattamento pensionistico privilegiato-
ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale
bene della vita ambito-e non abbia tuttavia
presentato domanda di pensione privilegiata”.

Il caso sottoposto alle SS.RR. riguarda la
ammissibilità della domanda giudiziale di
accertamento della dipendenza dell’infermità da causa
di servizio proposta dal militare o assimilato
ancora in servizio attivo in funzione della futura
attribuzione della pensione privilegiata, posto il
diniego amministrativo sulla domanda di causa di
servizio. Le SS.RR. hanno enunciato il seguente

principio di diritto: “è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. B) c.g.c. ,un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domanda in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio -ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito- e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata” (Corte conti SS.RR. sent. 12/23/QM/Pres).

Le SS.RR. hanno quindi riconosciuto al militare ancora in servizio a cui sia stato negato in via amministrativa il riconoscimento di una causa di servizio dell’infermità da cui è affetto, di avere una tutela giudiziale immediata senza alcuna violazione dell’art. 153 c. 1 lett.b) del c.g.c., al fine di evitare un consolidamento di un giudizio amministrativo “destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata,invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio.

Tale necessità di preservare la futura possibilità di prova dei fatti in funzione della futura pensione privilegiata non sussiste nel caso di militare che, come il ricorrente, risulti in quiescenza ed attivi un ricorso giudiziale avverso il diniego amministrativo espresso sulla domanda amministrativa presentata in servizio dal ricorrente al fine della corresponsione dell'equo indennizzo, senza presentare invece, dopo il congedo, una domanda amministrativa di pensione privilegiata.

5. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 153, c. 1 lett. B c.g.c. e dell'art. 167 c. 2 DPR 1092/73.

6. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio attesa la gratuità delle cause previdenziali.

PQM

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando -dichiara inammissibile il ricorso;

-compensa le spese;

-nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti
conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

10 aprile 2024

Il GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA